



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



### **Concorso 136 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente.**

Sollecito attuazione delle procedure concorsuali di seguito riportiamo la nota inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane, Pref. Fiorioli

"Signor Prefetto,

pur dando atto al Suo impegno rispetto alla risoluzione della problematica relativa all'annullamento dell'arretrato dei concorsi per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente che, nelle ultime settimane ha portato il suo Ufficio a fare delle proposte oggetto delle riunioni del tavolo tecnico appositamente costituito, è noto che ad oggi non si è addivenuti ancora ad alcuna soluzione.

In tale contesto, dopo avere appreso dall'Amministrazione la volontà di volere congelare le procedure del concorso in atto di 136 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, in attesa della definizione della problematica relativa gli arretrati dei concorsi, queste OO.SS. ritengono che tale ipotesi non sia assolutamente praticabile.

#### **FLASH nr. 17 - 2012**

- Concorso 136 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente. Sollecito attuazione delle procedure concorsuali
- Procedure concorsuali vice sovrintendente. Prossimo incontro 15 maggio
- Pagamento una tantum al personale dei ruoli tecnici
- Chi assolve alla funzione di difensore nei consigli di disciplina fuori sede ha diritto al trattamento di missione
- Limiti al lavoro notturno
- Cause di servizio ed esenzione dai ticket sanitari
- Detassazione lavoro straordinario notturno
- Nomina a Commissario del ruolo direttivo speciale
- Decreto armonizzazione pensionistico - discussione mozioni



Pertanto, SOLLECITA con urgenza l'attuazione delle procedure concorsuali del concorso de quo.

**Siulp**, Sap, Coisp e Consap, ritengono che ulteriori e ingiustificati ritardi nello svolgimento del predetto concorso, oltre a ledere le aspettative di migliaia di colleghi che in questi ultimi mesi si sono impegnati nella preparazione per lo svolgimento d'esame, rappresenta un ulteriore elemento di confusione e conflittualità rispetto alla problematica più in generale dell'arretrato dei concorsi per vice sovrintendente che, nell'occasione si ribadisce essere questione che va comunque risolta.

Nell'inviare cordiali saluti, restiamo in attesa di sollecito riscontro.

---

### Procedure concorsuali vice sovrintendente

Il giorno 15 maggio, alle ore 16, ci sarà un nuovo incontro presso il Dipartimento, presieduto dal Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Fiorioli, sulle procedure concorsuali per vice sovrintendenti, con riferimento in particolare alle modalità con cui procedere all'azzeramento dell'arretrato concorsuale.

---

**Impresa Semplice**



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

---

### Pagamento una tantum al personale dei ruoli tecnici



A seguito di numerose segnalazioni pervenute dal territorio, circa il mancato pagamento dell'assegno "una tantum" per il personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato che hanno maturato gli anni per il passaggio di qualifica nell'anno 2011, il **Siulp** è intervenuto presso i competenti Uffici del Dipartimento per sollecitarne il relativo pagamento.

L'Amministrazione ha motivato tale ritardo con la mancata ricezione dei Decreti di avanzamento di qualifica al Servizio TEP, necessari per definire la procedura riguardante gli ordinativi di pagamento.

Il Dipartimento ha dato ampie assicurazioni al Siulp che nei prossimi giorni, dopo aver sollecitato la trasmissione dei relativi decreti, il TEP provvederà alla definizione della procedura di pagamento dell'assegno "una tantum" per il personale dei ruoli tecnici, entro la fine del mese di maggio.

## **Chi assolve alla funzione di difensore nei consigli di disciplina fuori sede ha diritto al trattamento di missione**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la Sentenza nr. 01244/2012 ha accolto il ricorso proposto da un collega che ha eccepito la illegittimità dell'azione amministrativa volta al recupero forzoso delle somme corrisposte a titolo di trattamento di missione effettuata in Cosenza per presenziare a quel consiglio provinciale di disciplina in qualità di difensore, con conseguente condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme già detratte dallo stipendio.

La questione di fatto riguarda un Agente Scelto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano che, nell'agosto del 2005 veniva nominato difensore, ai sensi dell'articolo 20 d.p.r. n. 737/1981, nell'ambito di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di altro collega in servizio presso la Questura di Cosenza.

Con riguardo alle riunioni tenutesi innanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina di Cosenza, volte per l'appunto alla trattazione del citato procedimento disciplinare, il ricorrente aveva in un primo momento ricevuto l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute a titolo di trattamento di missione (disciplinato dall'art. 6 D.P.R. 170/07). Per contro, successivamente, in data 27 marzo 2006, l'ufficio contabile della Questura di Milano aveva richiesto all'istante la restituzione delle predette somme motivando che, a seguito di quesito formulato al Ministero dell'Interno, era emerso che siffatto trattamento economico non dovesse competere e, pertanto, doveva ritenersi erroneamente corrisposto.

Con missiva del 30 giugno 2009, il medesimo ufficio contabile informava il ricorrente che l'amministrazione avrebbe provveduto al recupero della somma di € 1975,00, a mezzo di 15 trattenute mensili sullo stipendio per un importo pari ad € 133,66 cadauna e, a decorrere dal mese di agosto 2009, veniva effettivamente avviato il procedimento di recupero forzoso.

Il TAR ha ritenuto non condivisibile il cuore del ragionamento svolto dalla difesa erariale, alla cui stregua lo svolgimento dell'attività difensiva non potrebbe essere assimilato all'assolvimento di una pubblica funzione, poiché la difesa avanti i consigli provinciali di disciplina, a differenza del processo penale, sarebbe una mera facoltà dell'inquisito nel suo esclusivo interesse e non una garanzia posta nell'interesse generale.

Pertanto, la questione se al dipendente appartenente all'amministrazione della Pubblica sicurezza, nominato difensore in un procedimento di disciplinare a carico di altro dipendente, spetti o meno il trattamento di missione, era stata già affrontata dal T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 5 maggio 2010 n. 465.

Secondo il Giudice Amministrativo di Milano a favore della soluzione ammissiva è dirimente la circostanza per la quale, nell'ordinamento della Polizia di Stato, l'incolpato può farsi assistere esclusivamente da un appartenente alla medesima amministrazione (cfr. art. 20, comma 2, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737); tale peculiare scelta normativa è stata ritenuta dal Giudice delle Leggi conforme a Costituzione in quanto giustificata dalla considerazione della funzione svolta, ovvero la tutela dell'ordine pubblico (cfr. Corte Cost., sentenza 30 maggio 2008 n. 182).

Orbene, proprio il fatto che la speciale normativa in esame sia dettata e si giustifichi per il particolare assetto ordinamentale della Polizia di Stato e in considerazione dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico, fa sì che il compito svolto dal dipendente-difensore non sia più riconducibile al solo interesse personale dell'incolpato, ma miri alla salvaguardia dell'interesse generale e complessivo dell'amministrazione; e, pertanto, debba farsi rientrare tra le attività di servizio in vista delle quali l'art. 6 D.P.R. n. 170/70 destina l'emolumento per cui è causa.

## **Limiti al lavoro notturno**

Alcuni colleghi ci scrivono chiedendoci chiarimenti in relazione alle varie possibili tipologie di esenzione dai turni notturni. Al riguardo ci premuriamo di fornire una breve disamina delle più frequenti tipologie previste dalla normativa ed applicabili al personale della Polizia di Stato

### ***Lavoratrici in stato di gravidanza***

Vige un divieto assoluto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Detto divieto è tassativamente disposto dall'articolo 53 comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

### ***Lavoratori Genitori***

In virtù dell'articolo 53 comma 2 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro.

La contrattazione collettiva per il personale di Polizia ad ordinamento civile ha poi introdotto ulteriori previsioni che sono direttamente o indirettamente connessi con il lavoro notturno o con il lavoro in turni continuativi. Alcune di queste previsioni sono puramente reiterative rispetto ad alcune di quelle di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, l'articolo 18 del D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51 (contratto relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009) prevede che oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano i seguenti benefici:

1. esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
2. esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
3. esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
4. esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
5. divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

6. esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
7. possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
8. divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai numeri 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

#### **Lavoratori con a carico soggetti disabili**

L'art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 prevede che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

La previsione è stata ribadita dall'articolo 18 lettera f del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (contratto relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009).

In ordine alla locuzione "a carico" il Ministero del lavoro, con la [risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009](#), ha fornito alcune precisazioni, rifacendosi alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non tratta di lavoro notturno) e sostenendo che la definizione "a carico" va ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi.

Pertanto il disabile va considerato "a proprio carico" anche si fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.

Il Ministero del Lavoro riprende, a tal proposito, le indicazioni della [Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 90](#), adottando il principio che "tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità."

#### **Personale ultracinquantenne o con almeno 30 anni di servizio ad impiego esterno**

L'accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009 all'articolo 12 prevede limitazioni di impiego per il personale con particolari requisiti.

Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.

I titolari degli Uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali in sede di accordo decentrato.

Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:

- dell'età del personale;
- dell'anzianità di servizio;
- delle infermità derivanti da causa di servizio;

- dal percorso professionale.

Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'Ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.

Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui si è detto.

La materia è altresì oggetto di integrativa regolamentazione in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, alla quale occorrerà pertanto fare riferimento.

L'Ufficio Relazioni Sindacali ha chiarito che la richiesta di esonero dai turni previsti nelle fasce serali e notturne può essere inoltrata, in presenza dei requisiti di anzianità di cui all'art.12 dell'A.N.Q., dal personale "impiegato" ovvero che presta servizio esterno.

Ne consegue che non è sufficiente, a tali fini, la mera "impiegabilità" nei servizi esterni, atteso che tale condizione, per la peculiarità del servizio di Polizia sussiste (salvo particolari e accertate situazioni di inidoneità) per la generalità del personale. Diversamente, la norma si sarebbe dovuta limitare a richiedere esclusivamente i requisiti di anzianità e non anche che il personale sia "impiegato" nei servizi esterni.

Lo stesso Ufficio ha ribadito il carattere sperimentale della disposizione "attesa l'esigenza di valutare attentamente l'impatto della norma sulla funzionalità dei servizi."

### ***Esoneri concessi dai Sanitari della Polizia di Stato***

I Sanitari della polizia di Stato, nell'ambito delle loro attribuzioni medico legali, possono emettere provvedimenti di esenzione temporanea da specifiche modalità e attività di servizio per motivi di salute.

Tra queste tipologie di esoneri rientra senz'altro quella dai turni notturni.

In tal senso, istruzioni sono state diramate con la circolare 850/OSS.8/25-914 del 14 febbraio 2003 ed in ultimo con la circolare -850/AA25-2914 del 3 maggio 2010.

In dette direttive si precisa che le attività controindicate debbono essere ben connotate ed individuate (ad esempio: servizi moto montati, turnazioni, giubetto antiproiettile ecc).

L'esonero è necessariamente temporaneo e deve riferirsi a condizioni per le quali un periodo di servizio limitato a compiti di minor aggravio consenta un più rapido recupero delle condizioni richieste per un continuativo ed incondizionato impiego nei servizi di istituto.

Eventuali esenzioni a carattere permanente possono essere emessi:

- a) dalle Commissioni Mediche Ospedaliere nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'accertamento della inidoneità parziale o assoluta;
- b) dalle Commissioni medico legali dei Sanitari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 44 lettera A del DLGS 334/2000;
- c) dal Medico Competente quando siano riferite a condizioni o patologie correlate al rischio per il quale risulta previsto un apposito e specifico programma di sorveglianza medica.

***Cosa si intende per lavoro notturno e per turno continuativo***

Per individuare il concetto di lavoro notturno si fa generalmente riferimento al Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria n. 34 del 2000.

Detta disposizione considera "periodo notturno" l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).

Viene considerato "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno. E questo vale in generale.

Inoltre può essere considerato lavoratore notturno anche chi svolge, nell'arco dell'anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno, secondo le norme definite dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.

Tuttavia, poiché il lavoro notturno in Polizia è essenzialmente quello connesso ai servizi continuativi, effettuati in rotazione nelle 24 ore e in alternanza con fasce diverse sono sorti problemi in ordine alla corretta interpretazione da dare all'espressione "lavoro notturno".

Con l'emanazione della circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003 viene finalmente chiarito che, ai fini dell'applicazione agli appartenenti alla Polizia di Stato delle tutele previste, il concetto cui far riferimento non è quello di "lavoro notturno" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo nr. 532/1999 ("attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino"), ma quello di "turno notturno".

È prevista dunque la possibilità per la lavoratrice madre o il genitore unico affidatario di essere esonerati, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore o dal turno notturno che, nei servizi continuativi (secondo il prospetto A dell'A.N.Q. vigente) non può che coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (01/07 ovvero 00/07).

Alcuni problemi sono stati originati dalla tendenza manifestata da taluni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l'espressione "turni continuativi".

In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l'intera turnazione che com'è ben noto comprende il turno notturno. Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice potrebbe essere impiegata, ad esempio, nei servizi di vigilanza fissa per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00.

Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma ad escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l'altro con nota nr. 333-A/9807.F.6.2 del 10 aprile 2005, ove si prescrive esplicitamente che "le dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si articola la turnazione h 24".

## **Cause di servizio ed esenzione dai ticket sanitari**

Abbiamo ricevuto richieste di delucidazioni in ordine alle esenzioni dai ticket sanitari in ragione del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio.



Premesso che occorre comunque e necessariamente che il riconoscimento sia ascrivibile ad una delle categorie (dalla VIII alla I) previste ai fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo, forniamo di seguito, per completezza di esposizione, una elencazione, il più possibile completa, dei casi di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

***Esenzione ticket per donne in gravidanza***, Esenzione limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10.09.98 Tutela della maternità;

### ***Esenzione per reddito e/o per fasce di età***

- Assistiti sotto i 6 anni e al di sopra dei 65 anni (con reddito familiare inferiore ai 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente); Esenzione totale
- Cittadini titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico a particolari condizioni di reddito; Esenzione totale
- Cittadini titolari di pensioni al minimo oltre i 60 anni e familiari a carico a particolari condizioni di reddito; Esenzione totale
- Disoccupati (cittadini che hanno perduto il lavoro) iscritti alle liste di collocamento e familiari a carico a particolari condizioni di reddito; Esenzione totale

### ***Esenzione totale per invalidità***

- Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1° alla 5° categoria
- Invalidi civili al 100 % compresi invalidi civili superiori ai 2/3
- minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
- Ciechi e sordomuti
- Grandi invalidi per servizio 1° categoria invalidi per servizio dalla 2° alla 5° categoria
- Grandi invalidi per lavoro o Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67 % al 100%)

### ***Esenzione per invalidità limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status***

- Invalidi di guerra dalla 6° alla 8° categoria
- Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- Invalidi per servizio dalla 6° alla 8° categoria
- Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali

### ***Esenzione per patologia***

- cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n.329; *Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status*
- Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare; Esenzione limitata alle indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari



dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara, di origine genetica, e tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

### **Altre esenzioni**

1. Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, Cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L.210/92); Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
2. Donatori di sangue; Esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
3. Donatori di organi e tessuti; Esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
4. Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio; Esenzione totale
5. Cittadini sottoposti a restrizione della libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99); Esenzione totale
6. Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche; Esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
7. Prevenzione dei tumori femminili e del colon retto - Prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (< ai 45 anni) (L. n.388 del 23.12.2000); Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
8. Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto; Esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

---

### **Detassazione lavoro straordinario e notturno**

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti sulle condizioni di tassazione agevolata previste per il lavoro straordinario e notturno.

L'agevolazione è prevista dall'articolo 2 comma 1 del DL nr. 93/2008 convertito nella Legge nr. 126/2008 ed in ultimo è stata prorogata sino a tutto il 2012 dall'articolo 26 della ultima manovra finanziaria approvata dal Parlamento.

L'incentivo fiscale come già detto, riguarda le prestazioni di lavoro straordinario o le attività di lavoro notturno e premia in genere gli emolumenti legati agli incrementi di produttività con una tassazione del 10 per cento entro i 6.000 euro di redditi lordi annui.

Ulteriori condizioni solo il non percepire redditi superiori ai 40 mila euro lordi annui e l'aver un contratto di lavoro dipendente con una ditta privata.

L'incentivo, pertanto, non risulta applicabile al lavoro pubblico.

## **Nomina a commissario del ruolo direttivo speciale**

Un collega ci scrive chiedendo chiarimenti in ordine ad un parere da esprimere relativamente ad una bozza di circolare che riguarderebbe la nomina alla qualifica di Commissario del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato.

Preliminarmente appare necessario riassumere la vicenda relativa al Ruolo direttivo Speciale dei Commissari della Polizia di Stato.

In virtù della legge 78/2000 che conferiva delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di revisione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, con espresso riferimento ai ruoli direttivo e dirigente, autorizzandolo, al contempo, all'adozione di successive disposizioni correttive e integrative, il Governo emanava il D.Lgs. 334/2000 concernente il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Successivamente venivano emanati il D.Lgs. 201/2001 e il D.Lgs. 477/2001 contenenti provvedimenti correttivi e integrativi del citato D.Lgs. 334/2000.

Detti atti legislativi costituiscono le fonti dell'istituzione e regolamentazione del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato (vedi in particolare il capo II del D.Lgs. 334/2000, dall'art. 14 e segg. , nonché gli articoli 24 e 25)

Tuttavia, dopo l'emanazione del D.M. 2.12.2002 n. 276 (Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari ed equiparati), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2002, n. 298, e il D.M. 24-12-2003 n. 400 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2004, n. 63, mentre i concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stati regolarmente banditi, non risulta mai essere stato indetto alcun concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale.

Successivamente veniva emanata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) che all'art. 1 - punto 261 prevedeva: *"Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:*

- a) *mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;*
- b) *mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000".*

Detta norma ha avuto il sostanziale effetto di congelare il Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato.

Tuttavia, è stata sempre data applicazione all'articolo 21 del D.Lgs. 334/2000 che prevede l'inquadramento nella qualifica di Commissario del ruolo Speciale per gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con decorrenza dal giorno successivo a quello la cessazione dal servizio.

Condizione per ottenere detto inquadramento è l'aver prestato servizio "senza demerito" nell'ultimo quinquennio.

Ultimamente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiesto alle organizzazioni Sindacali un parere non sul Ruolo direttivo Speciale ma unicamente sul contenuto di una circolare che dovrebbe precisare il significato della locuzione "senza demerito" che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 334/2000 che, come già detto, prevede l'inquadramento nella qualifica di Commissario del ruolo Speciale per gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con decorrenza dal giorno successivo a quello la cessazione dal servizio.

---

### **Decreto armonizzazione pensionistico – discussione mozioni**

Lunedì 28 maggio, alla Camera dei Deputati è stata calendarizzata la discussione sulle mozioni presentate dagli On.li Mantovano, Fiano e Di Biagio, sul cosiddetto decreto armonizzazione pensionistico.

---

### **Annalisa Cimino nuovo Segretario Regionale Campania**

Il SIULP Campania ha eletto, quale nuovo Segretario Regionale, Annalisa Cimino.

Nel ringraziare il collega Stefano Izzo per l'impegno profuso formuliamo gli auguri di buon lavoro al neo eletto Segretario Regionale.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito**

**[www.siulp.it](http://www.siulp.it)**

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### ■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### ■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### ■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### ■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### ■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**



[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società **SIULP**  
 FINANZIARIA  
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCCS**<sup>®</sup>  
 FINANZIAMENTI